



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 giugno 2012
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0123 (NLE)**

**11744/1/12
REV 1**

**ASIM 79
NT 18
OC 339**

NOTA PUNTO "I/A" RIVEDUTA

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 11720/12 ASIM 77 NT 16

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 26.6.2012

1. Il 28 e 29 novembre 2002 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Turchia (doc. 14103/02 RESTREINT UE, MIGR 117, NT 16). La decisione autorizzava la Commissione a negoziare a nome della Comunità e le dava le necessarie direttive di negoziato a tal fine.

2. Il progetto di accordo di riammissione, trasmesso dalla Commissione alle autorità della Turchia, è stato esaminato in vari cicli di negoziato. Il Consiglio ha approvato il testo del progetto di accordo di riammissione nella sessione del 24-25 febbraio 2011. A seguito dell'approvazione delle conclusioni del Consiglio sullo sviluppo della cooperazione con la Turchia nei settori della giustizia e degli affari interni il 21 giugno 2012, il progetto di accordo di riammissione è stato siglato a Bruxelles il 21 giugno 2012.
3. Con lettera ricevuta il 22 giugno 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia (doc. 11720/12 ASIM 77 NT 16). Il testo dell'accordo da firmare era allegato al progetto di decisione.
4. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolato da essa, né è soggetto alla sua applicazione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

6. Le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo d'applicazione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
7. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla firma a nome dell'Unione europea dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia e suggerire al Consiglio:
- di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione (il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, è riportato nel documento 10676/12 ASIM 64 NT 10 OC 278) relativa al succitato accordo (il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 10693/12 ASIM 66 NT 11 OC 279), **con l'astensione della delegazione francese;**
 - di decidere, al fine di preparare la futura conclusione del succitato accordo, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, di trasmettere al Parlamento europeo il progetto di decisione relativa alla conclusione di detto accordo, nella versione messa a punto dai giuristi/linguisti e figurante nei documenti 10697/12 ASIM 67 NT 12 OC 280 e 10693/12 ASIM 66 NT 11 OC 279, per approvazione successivamente alla firma dell'accordo.
 - di decidere di mettere a verbale due dichiarazioni, riportate negli ADD I e II.